

NOTIZIE UTILI 17 FEBBRAIO 2025

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE, VIA LIBERA ALLE DOMANDE NEL 2025

Via libera dell'Inps alla presentazione delle domande di «Quota 103» per chi matura i 62 anni e 41 di contributi nel 2025. Lo rende noto l'Istituto di previdenza nel messaggio n. 502/2025 in cui spiega che è stato aggiornato il prodotto per l'invio delle domande da parte degli interessati nelle more della pubblicazione della relativa circolare illustrativa. Aggiornata pure la procedura per le domande di Opzione Donna e per l'ape sociale, istituti che l'ultima legge di bilancio ha prorogato anche nel 2025. Chi aderisce a questo strumento avrà il calcolo della pensione non più, come in passato, con il sistema misto, cioè retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelle successive, bensì con il sistema interamente contributivo. Lo stesso, in altri termini, che si applica per opzione donna. La prestazione, inoltre, è assistita da un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a **sette mesi** dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di nove mesi per il pubblico impiego. Vale a dire che chi, ad esempio, matura i requisiti il 31 gennaio 2025 potrà ottenere la prestazione dal 1° settembre 2025 (1° novembre 2025 se dipendente del pubblico impiego). Nel settore scolastico la finestra di decorrenza è invece fissata al 1° settembre 2025.

LE SPESE MEDICHE SONO DETRAIBILI ANCHE SE VERSATE DALL'ASSICURAZIONE

La detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie deve applicarsi non solo in caso di anticipazione da parte del contribuente, cui faccia seguito il rimborso dell'assicurazione, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall'assicuratrice: a condizione che i relativi premi assicurativi versati dal contribuente non abbiano formato oggetto di alcuna forma di deduzione fiscale. Cass. civ., Sez. V, Sent., 28/11/2024, n. 30611.

CONTO CORRENTE COINTESTATO, IL DENARO VERSATO PUÒ NON ESSERE DI ENTRAMBI I TITOLARI

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1643 del 23 gennaio 2025, ha chiarito che, in caso di divorzio, il denaro depositato su un conto cointestato non appartiene automaticamente a entrambi i coniugi. E questo vale, a maggior ragione, per i casi in cui il versamento derivi da strumenti finanziari nominativi, come gli assegni circolari. Il principio statuito è che, se uno dei cointestatari può fornire prove precise e concordanti che le somme depositate provengono esclusivamente da lui, il denaro può essere considerato di sua proprietà esclusiva. Un esempio concreto può essere quello di un coniuge che, durante il matrimonio, ha effettuato versamenti sul conto cointestato utilizzando il proprio reddito o patrimonio, mentre l'altro coniuge non ha contribuito. In questo caso, anche se il conto è formalmente cointestato, la proprietà del denaro potrebbe essere riconosciuta esclusivamente a chi ha effettuato i versamenti, a condizione che quest'ultimo fornisca prove adeguate della provenienza delle somme.

MODELLO 730/2025: DOPPIA ALIQUOTA PER I REDDITI DEGLI AFFITTI BREVI

Debutta nel modello 730/2025, [approvato in bozza dall'Agenzia delle Entrate](#), la doppia tassazione prevista per i redditi derivanti da contratti di locazione breve, in vigore dal 1° gennaio 2024. I contribuenti che optano per la tassazione agevolata con cedolare secca (aliquota ordinaria del 26%) possono scegliere già dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno qual è l'immobile da assoggettare all'aliquota ridotta del 21%, prevista (per un solo immobile) dalla legge di Bilancio 2024. La nuova tassazione del reddito degli affitti brevi si riflette sulle modalità di compilazione del modello 730 e, in particolare, dei quadri B e D.

SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI: AGGIORNATO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Con provvedimento del 13 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello è stato aggiornato per consentire l'autoliquidazione dell'imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLE RELAZIONI SINDACALI PRESSO LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

Il CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, definisce con chiarezza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali. In dettaglio, l'art.7 – in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 – stabilisce che: a) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 3); b) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 4). Pertanto, dall'entrata in vigore del CCNL 2022-2024, avvenuta il 28 gennaio 2025, saranno ammessi alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo CCNL, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL. L'unica eccezione alla regola sopra riportata è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. In altre parole nel caso in cui presso l'amministrazione sia stata firmata una ipotesi di contratto integrativo prima del 28 gennaio 2025. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta ipotesi già sottoscritta prima del 28 gennaio 2025 saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato. Quanto sopra si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025. Sotto tale profilo non rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto di un altro comparto di contrattazione. Parere ARAN CFC140.